

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco LOGRIECO	Presidente f.f.
- Avv. Rosa CAPRIA	Segretario
- Avv. Giuseppe PICCHIONI	Componente
- Avv. Giuseppe Gaetano IACONA	“
- Avv. Carla BROCCARDO	“
- Avv. Francesco CAIA	“
- Avv. Davide CALABRO’	“
- Avv. Donatella CERE’	“
- Avv. Antonio DE MICHELE	“
- Avv. Lucio Del PAGGIO	“
- Avv. Antonino GAZIANO	“
- Avv. Giuseppe LABRIOLA	“
- Avv. Anna LOSURDO	“
- Avv. Francesco MARULLO di CONDOJANNI	“
- Avv. Arturo PARDI	“
- Avv. Michele SALAZAR	“
- Avv. Stefano SAVI	“
- Avv. Francesca SORBI	“
- Avv. Celestina TINELLI	“

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Sante Spinaci ha emesso la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE] avverso la decisione in data 16/7/14, con la quale il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro gli infliggeva la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per la durata di mesi dodici;

Il ricorrente, avv. [RICORRENTE] non è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine, regolarmente citato, nessuno è presente;

Udita la relazione del Consigliere avv. Giuseppe Picchioni;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso con riduzione della sanzione a mesi dieci di sospensione;

**FATTO**

Con ricorso tempestivamente depositato il 28/8/2015 presso il COA di Catanzaro l'avvocato [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] ed ivi residente in Via [OMISSIS], impugnava la decisione pronunciata dal C.O.A. di Catanzaro con la quale gli era stata inflitta la pena disciplinare della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale per la durata di anni uno essendo stati ritenuti fondati i seguenti capi di incolpazione:

“1) - Violazione dell'art 5 del Cod. Deont. per avere formato un falso verbale di udienza penale del Tribunale di Catanzaro - Sez Distaccata di Chiaravalle - datato 02.08.2004 alle ore 8.30 attestante la sua presenza in qualità di difensore al fine di procurarsi un ingiusto profitto dell'annullamento della contravvenzione stradale elevatagli dal comune di Firenze;

2)- Violazione dell'art. 24 Cod Deont. per avere inviato a mezzo fax in data 25.03.2010 una comunicazione al Consigliere Delegato dichiarando falsamente che il procedimento penale presso il Tribunale di Firenze nel quale era imputato si sarebbe concluso nella seconda metà di aprile 2010 quando lo stesso era già stato definito con sentenza di condanna emanata in data 14/1/2010 non osservando quindi scrupolosamente il dovere di verità;

3)- Art. 60 Cod. Deont. (norma di chiusura) violazione dei principi penali di deontologia con particolare attenzione alle norme sopra menzionate che vengono indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, costituendo norme specifiche contestate mere esemplificazioni di un comportamento colpevole.

Il procedimento disciplinare era stato aperto a seguito di nota 8/10/2008 della Procura della repubblica presso il tribunale di Firenze con la quale era stato disposto il rinvio a giudizio dell'avv. [RICORRENTE] con la seguente imputazione:

A) Del reato p. e p. dagli artt. 476 primo e secondo comma e 482, 61 n. 2 c.p. perché formava un falso verbale di udienza penale del Tribunale di Catanzaro datato 2.8.2004 alle ore 8,30 relativo al procedimento penale nei confronti di [OMISSIS], rg [OMISSIS]/03 attestante in tale data la sua presenza in qualità di difensore davanti al Giudice dott. [OMISSIS]; avendo commesso il reato per seguire il reato di cui al capo di imputazione che segue;

B) 640, 56 c.p. perché compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a procurarsi l'ingiusto profitto dell'annullamento della contravvenzione stradale elevatagli dal Comune di Firenze per un'infrazione commessa in data 1.8.04 alle ore 18,14, atti consistiti nel porre in essere artifici e raggiri formando il falso verbale di udienza descritto al capo di imputazione che precede, condotta idonea ad indurre in errore il Comune di Firenze.

Reati accertati in Firenze il 22.1.2005”

In risposta alla comunicazione del COA 1/4/2009 l'avv. [RICORRENTE] deduceva di essere totalmente estraneo alla vicenda, dichiarando comunque di essere disponibile a rendere chiarimenti.

In data 12/4/2010 perveniva al COA di Catanzaro la copia della sentenza penale n. [OMISSIS]/2010 del 14/1/2010 resa dal Tribunale di Firenze che aveva condannato l'attuale

ricorrente alla pena di anni due e mesi due di reclusione avendo ritenuto la responsabilità dell'imputato per i reati ascritti (falso e truffa).

Il procedimento disciplinare era stato aperto con delibera 16/11/2010 con l'addebito dei richiamati capi di incolpazione.

All'udienza del 22/2/2011, in sede di celebrazione del procedimento disciplinare, il difensore dell'incolpato richiedeva un rinvio rappresentando l'opportunità di attendere la decisione della Corte d'Appello di Firenze avanti alla quale era stata proposta impugnazione contro la sentenza di condanna del Tribunale di Firenze.

Il procedimento disciplinare era quindi dapprima rinviato al 10/5/2011, poi all'udienza del 30/6/2011 nel corso della quale la difesa dell'incolpato aveva chiesto la sospensione del procedimento per pregiudizialità penale.

Il COA si era riservato e, sciogliendo tale riserva il 15/5/2014, aveva fissato l'udienza dibattimentale dando atto dell'avvenuto deposito della sentenza n. [OMISSIS]/2014 della CdA di Firenze che aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'avv. [RICORRENTE] per intervenuta prescrizione.

In esito all'udienza dibattimentale, con decisione 16/6/2014-15/7/2015, il COA di Catanzaro infliggeva la pena disciplinare della sospensione per un anno avendo ritenuto che la formazione di un falso verbale fosse circostanza documentata, peraltro stata riconosciuta dall'incolpato.

Analogamente documentale veniva ritenuta la prova della falsa dichiarazione resa nella lettera 25/3/2010 indirizzata al COA nella quale si comunicava che la CdA di Firenze avrebbe pronunciato la decisione entro aprile.

Con ricorso depositato il 28/8/2015, a seguito della notifica della decisione il 30/7/2015, insorgeva l'avv. [RICORRENTE] affidandosi a tre motivi di impugnazione.

Quanto al capo 1 eccepiva l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare deducendo l'applicabilità del termine di cui all'art. 56 L. n. 247/2012 ritenuto applicabile al caso di specie.

Quanto al capo 2, in ordine al quale era stato ritenuto responsabile, deduceva che la motivazione risultava eccessivamente rigorosa sostenendo che la condotta ascrittagli sarebbe rientrata nella fattispecie prevista dall'art. 24 del C.D. (precedente) non potendo costituire illecito il rifiuto di collaborazione con il COA.

Come ultimo motivo indicava l'eccessività del trattamento sanzionatorio in assenza di adeguata motivazione che la giustificasse.

### **DIRITTO**

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Per granitica giurisprudenza delle SSUU in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati l'art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012 n. 247 nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in

corso al momento della sua entrata in vigore se più favorevoli all'incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico.

Ne consegue che per l'istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio, generale dell'irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicchè è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l'art. 56, comma 3, della legge n. 247 cit. (SS.UU. n. 12798 del 22/5/2017, n. 15287 del 25/7/2016, n. 15543 del 27/7/2016).

Il primo motivo è quindi infondato dovendosi aggiungere che il dies a quo per la decorrenza della prescrizione in caso di "medesimezza" tra imputazione penale ed addebito disciplinare, deve individuarsi nel passaggio in giudicato della sentenza penale pronunciata (dopo la n. 110 del 14/1/2010 del Tribunale di Firenze) il 17/3/2014 dalla CdA di Firenze.

Del pari infondato è il secondo motivo di impugnazione.

A nulla rilevano i richiami operati all'art. 24 del precedente C.D. posto che l'avvocato [RICORRENTE] non è stato sanzionato per aver rifiutato di collaborare con il COA o di fornire chiarimenti, ma per aver rappresentato una situazione non vera (quella della pendenza del giudizio avanti alla CdA di Firenze) e per aver formato documentazione falsa al fine di procurarsi un profitto.

Una fattispecie atipica che non rientra sicuramente in quella prevista dal richiamato articolo, che concerne il dovere di collaborazione con il COA, ma corrisponde a due ipotesi tipizzate del codice penale accertate nei fatti da decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

L'esistenza del ricorso dell'avv. [RICORRENTE] in data 28/12/2004 avverso il verbale di contravvenzione 1/8/2004 per l'infrazione commessa in pari data alle ore 18,14 costituisce circostanza incontrovertibile, analogamente incontrovertibile è il fatto che al ricorso stesso fosse allegato il verbale di udienza penale 2/8/2004 h. 8,30 nel processo n. 1813/2003 avanti al Tribunale di Catanzaro ed incontrovertibile è, infine, il fatto che tale verbale fosse stato falsificato.

Le suesposte circostanze sono sufficienti a far affermare in questa sede le responsabilità dell'incolpato coerentemente d'altronde con quanto accertato dal Giudice Penale che (sent. N. [OMISSIS]/2010 del Tribunale di Firenze) ebbe a condannare l'attuale ricorrente alla pena di 3 anni e mesi sei di reclusione.

Senza indulgere ad automatismi sanzionatori non si può non affermare l'estrema gravità di un comportamento che tale deve definirsi proprio applicando i parametri di cui all'art. 21 del nuovo C.D.

E' totalmente in contrasto con la deontologia professionale, e con i principi basilari che vi presiedono, il comportamento di colui che per sottrarsi ad una contravvenzione di carattere amministrativo, di ammontare comunque non rilevante, compia atti di falsità materiale sanzionabili penalmente.

La pena disciplinare inflitta, anche alla luce del principio enunciato dall'art. 65 L. n. 247/2012, non può che essere confermata.

La violazione del dovere di verità di cui all'art. 50 del nuovo C.D. prevede la sanzione edittale della sospensione da 1 a 3 anni per l'avvocato che introduce "nel processo elementi di prova che sappia essere falsi": un'ipotesi, seppur molto vagamente, analoga a quella qui esaminata.

La presente fattispecie però si connota di maggiore gravità avendo l'avvocato provveduto personalmente alla falsificazione con ciò violando i fondamentali doveri professionali di verità, lealtà, probità e correttezza...

La sanzione inflitta, anche alla luce dei parametri di cui all'art. 21 del nuovo C.D., appare quindi del tutto congrua alla luce dell'assoluta antinomia del comportamento tenuto dal ricorrente che rivela una censurabile sottovalutazione dell'attività di falsificazione commessa (sostanzialmente ammessa nel contesto di un'assoluta contraddittorietà della difesa) quando pretende di connotare di minor gravità un comportamento del tutto contrario a canoni fondamentali non solo della vita professionale.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta il ricorso.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 giugno 2018;

IL SEGRETARIO  
f.to Avv. Rosa Capria

IL PRESIDENTE f.f.  
f.to Avv. Francesco Logrieco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 23 aprile 2019.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA  
Avv. Rosa Capria